



Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

RICORSO n. 16/2023/1

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

dott. Oscar Marongiu	Presidente, relatore, estensore
dott.ssa Antonella Esposito	componente
dott.ssa Veronica Di Gaetano	componente
dott. Gianni Panizza	componente
dott.ssa Piera Lisa Di Felice	componente
dott. Giulio Vaschetto	componente

con l'assistenza del dott. Francesco De Blasio, Segretario verbalizzante;

visti gli atti;

udita la relazione del Presidente e relatore, Cons. Oscar Marongiu;

lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalla parte ricorrente in luogo della comparizione personale;

ha pronunciato nell'adunanza pubblica del 18/02/2026 la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n. 16/2023/1, proposto dal dott. ...omissis... ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Maria Berruti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC giuseppemariaberruti@ordineavvocatiroma.org;

contro

Ordine dei Biologi Campania e Molise, nella persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta De Lucia con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC elisabettadelucia@pec.it nonché protocollo.obcampaniamolise@pec.it;

e contro

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, assistito e difeso dall'avv. Luca Rubinacci con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: lucarubinacci@legpec.it;

e nei confronti

del Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

per l'annullamento

del verbale di chiusura e proclamazione degli eletti datato 21.11.2022, dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi relativi alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise.

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2023, i dottori ...omissis...

hanno impugnato il verbale di chiusura e proclamazione degli eletti del 21 novembre 2022, unitamente a tutti gli atti presupposti, preordinati e connessi alla procedura elettorale, compresi i regolamenti per lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica da remoto adottati dall'Ordine Nazionale dei Biologi e dal Commissario Straordinario.

I ricorrenti hanno lamentato molteplici profili di illegittimità, tra cui:

1. l'assenza di potere regolamentare in capo all'Ordine Nazionale ed al Commissario Straordinario per disciplinare le modalità di voto;
2. l'illegittimità dell'introduzione del voto telematico a distanza da remoto in luogo del voto in presenza o presso il seggio;
3. l'irregolarità della procedura di affidamento della piattaforma informatica;
4. la compressione del diritto di voto per ostacoli tecnici legati all'utilizzo esclusivo della PEC per le credenziali;
5. l'illegittima previsione di un numero elevato di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e le modalità di autenticazione delle firme.

Si sono costituiti in giudizio la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB, già Ordine Nazionale dei Biologi) e l'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, eccependo in via preliminare e dirimente l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ai controinteressati (ossia ai componenti proclamati eletti), oltre al difetto di legittimazione passiva e all'infondatezza nel merito delle censure, richiamando la recente giurisprudenza amministrativa che ha confermato la legittimità della regolamentazione elettorale.

All'udienza del 18.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, come da eccezione delle parti resistenti.
2. Va preliminarmente osservato che, nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle operazioni elettorali per l'elezione dei componenti dei consigli o collegi degli ordini professionali, i candidati proclamati eletti assumono la qualità di controinteressati in senso stretto, in quanto titolari di un interesse qualificato e contrario alla rimozione e/o all'annullamento dell'esito elettorale e della proclamazione.

3. Secondo il consolidato e costante orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. Un., n. 5743/1988), la notificazione del ricorso avverso i risultati delle elezioni, ove non effettuata nei confronti dei controinteressati (ovvero di almeno uno di essi, qualora si intenda procedere poi all'integrazione del contraddittorio, ovvero a tutti i proclamati eletti in sede di impugnativa dell'intero comizio), determina una insanabile violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
4. Nel caso di specie, fin dal momento della proposizione dell'azione, l'identità dei soggetti proclamati eletti e controinteressati era perfettamente nota e determinata in virtù del verbale del 21 novembre 2022. Ciononostante, dalla disamina delle relate di notifica allegate al fascicolo di parte, emerge che il ricorso è stato notificato esclusivamente all'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, al Ministero della Salute, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (già ONB) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, omettendo del tutto la notifica ai singoli componenti proclamati eletti.
5. La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati già individuabili al momento dell'impugnazione preclude peraltro la possibilità di ordinare l'integrazione del contraddittorio, determinando l'immediata e radicale inammissibilità dell'azione.
6. Il carattere assorbente del profilo pregiudiziale evidenziato rende del tutto superflua la disamina delle ulteriori eccezioni preliminari (tra cui il potenziale conflitto di interessi tra i ricorrenti inseriti in liste concorrenti e la tardività del ricorso depositato in data 20.1.2023) nonché lo scrutinio dei motivi di merito, i quali, peraltro, appaiono superati dai recenti approdi della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato) in materia di poteri regolamentari e svolgimento delle operazioni elettorali telematiche degli ordini professionali.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.

Così deciso in Roma nell'Adunanza del 18 febbraio 2026.

**IL PRESIDENTE,
RELATORE ed ESTENSORE**

OSCAR
MARONGIU
04.09.2026
18:23:46
GMT+02:00



IL SEGRETARIO

Francesco
De Blasio
04.09.2026
18:27:06
GMT+02:00

